

BANDO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL SOSTEGNO ABITATIVO PER LE LOCAZIONI PRIVATE IN RAGIONE DELL'EMERGENZA COVID-19

(DI CUI AI DECRETI MINISTERIALI 12 AGOSTO 2020 & 19 LUGLIO 2021)

Per i Comuni di ATTIMIS ♦ CASSACCO ♦ FAEDIS ♦ MAGNANO IN RIVIERA
♦ NIMIS ♦ POVOLETTO ♦ REANA DEL ROJALE ♦ TARENTO ♦ TRICESIMO

Fondo e competenza riferiti esclusivamente all'anno 2022

Richiamati:

- l'art. 11 della L. 431 del 09.12.1998 e ss.mm.ii;
- l'art. 19 della L.R. 1 del 19.02.2016;
- il Decreto Presidente Regione FVG 066/Pres del 15.04.2020
- il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12.08.2020
- il Decreto Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 19.07.2021
- la Deliberazione Giunta Regionale FVG nr. 2031 del 30.12.2021
- la Deliberazione Assemblea dei Sindaci SSC Tarcento nr. xxx del x.xx.xxxx

SI RENDE NOTO

che **dal giorno 23.03.2022 e fino al giorno 21.04.2022** saranno aperti i termini per la presentazione delle istanze correlate al beneficio per la *riduzione del disagio abitativo in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*.

ARTICOLO 1

Tipologie di contratti di locazione e di alloggi per i quali è possibile chiedere il contributo

Gli **immobili** oggetto del contratto di locazione per il quale si chiede il contributo:

- a) non devono essere "di lusso" (alloggio con le caratteristiche di cui al DM n. 1072/69)
- b) non devono essere di edilizia sovvenzionata (di cui all'art. 16 della L.R. 1/2016);
- c) devono avere destinazione d'uso residenziale;
- d) devono essere adibiti a prima casa;
- e) non devono essere inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 se non locati sulla base degli accordi territoriali previsti dal comma 3 dell'articolo 2 della legge 431/1998.

I contratti di locazione per i quali si chiede il contributo non devono riferirsi a quote di alloggi, non devono avere finalità turistiche, devono essere in forma scritta **debitamente registrati** e avere le seguenti caratteristiche:

- a) contratti di durata non inferiore a nr. 4 anni (L. 431/1998 art.2 c.1);
- b) contratti di durata non inferiore a nr. 3 anni (L. 431/1998 art.2 c.3 e c.5);
- c) contratti di durata non superiore a nr. 18 mesi (L. 431/1998 art.5 c.1) aventi natura transitoria (dovrà essere riportata specifica dichiarazione che individui un'esigenza di transitorietà del locatore o del conduttore compresa tra quelle previste dall'accordo territoriale).

Non è ammissibile la concessione dell'agevolazione a fronte di contratti stipulati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. Nel caso di rapporti giuridici instaurati dal privato con impresa organizzata in forma societaria il vincolo di coniugio, di parentela o di affinità, non deve sussistere nei confronti dei titolari o contitolari di maggioranza o degli amministratori della società.

ARTICOLO 2

Requisiti soggettivi per l'ammissione ai contributi

1. I contributi di cui al presente bando possono essere richiesti dai **titolari** del contratto di locazione avente le caratteristiche di cui al precedente art.2 e che **alla data di presentazione della domanda** risultino essere:

- a) cittadini italiani;
- b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e i loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);
- c) stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);
- d) stranieri di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (ovvero titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno).

2. I richiedenti devono **inoltre** possedere i seguenti requisiti:

- a) essere maggiorenni;
- b) avere la residenza anagrafica nei Comuni di Attimis, Cassacco, Faedis, Magnano in Riviera, Nimis, Povoletto, Reana del Rojale, Tarcento e Tricesimo (Enti assegnatari degli stanziamenti regionali per l'anno 2021 di cui al Decreto Regionale 4988/TERINF del 24.12.2021);
- c) essere anagraficamente residenti nel territorio regionale da almeno due anni continuativi; al fine del computo del periodo sono utili i periodi di permanenza all'estero maturati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), indipendentemente dalla durata della permanenza stessa;
- d) essere conduttore di alloggio privato adibito a prima casa posto sul territorio regionale;
- e) non essere proprietari, nudi proprietari o usufruttuari di altri alloggi anche per quote, all'interno del territorio nazionale o all'estero, con esclusione:
 - 1) degli alloggi dichiarati inagibili, ovvero sottoposti a procedure di esproprio già attivate;
 - 2) delle quote di proprietà, inferiori al 100 per cento, di alloggi ricevute per successione ereditaria purché la somma delle rispettive quote non corrisponda all'intera unità immobiliare;
 - 3) della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti/affini entro il secondo grado;
 - 4) della proprietà di alloggi con diritto di abitazione o con comodato d'uso gratuito da contratto registrato, in capo a parenti o affini entro il secondo grado;
 - 5) della proprietà di alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente di fatto o parte dell'unione civile;
- f) non essere stati condannati, in via definitiva, per il reato di invasione di terreni o edifici, di cui all'articolo 633 del Codice penale, nei precedenti dieci anni, fatto salvo il caso di intervenuta concessione della riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e 179 del Codice penale.

I requisiti di cui al comma 2 lettere e) ed f) devono sussistere anche nei confronti di tutti i componenti il nucleo familiare (art. 3 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente").

ARTICOLO 3 ***Requisiti economici***

Il contributo potrà essere richiesto dai locatari, in possesso di *Indicatore della Situazione Economica Equivalente Ordinario* Anno 2022 con valore **ISEE non superiore a € 35.000,00** che dimostrino:

- di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore rispettivamente al 20% nel 2020 e/o al 25% nel 2021 rispetto ai corrispondenti anni precedenti;
- di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori per l'anno 2022 (riferito al periodo compreso tra gennaio 2022 e la data di presentazione della domanda).

La perdita del proprio reddito IRPEF deve essere certificata mediante il confronto tra le dichiarazioni dei redditi.

ARTICOLO 4 ***Determinazione del contributo e precisazioni aggiuntive***

Il contributo per il sostegno abitativo correlato all'emergenza COVID-19 potrà sostenere il locatario nel pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori dell'anno in corso **nella misura corrispondente massima di nr. 3 mensilità.**

Il richiedente beneficiario del contributo in oggetto non potrà presentare domanda al bando a sostegno delle locazioni anno 2023 avente per riferimento i canoni pagati nel periodo 01.01.2022-31.12.2022 a norma delle vigenti disposizioni di cui al DPR n. 066/2020 che non consentono la cumulabilità dei contributi;

Il contributo **non è altresì cumulabile con la quota destinata all'affitto del "reddito di cittadinanza"** di cui al decreto legge 28 Gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 Marzo 2019 n. 26, e s.m.i., per espressa previsione dell'art. 1 c. 5 del DMIMS 12.08.2020; pertanto in osservanza della previsione stessa, **i Comuni, successivamente all'erogazione, dovranno comunicare all'INPS la lista dei beneficiari ai fini della compensazione sul "reddito di cittadinanza" per la quota destinata al canone di locazione.**

Qualora il finanziamento assegnato ai Comuni non consenta il soddisfacimento tutte le richieste, si procederà alla concessione dei contributi in base all'ordine di arrivo delle istanze, fino ad esaurimento delle risorse attribuite.

Per quanto non espressamente indicato nel presente bando, si fa riferimento alle prescrizioni di cui all'art. 11 della L 431/1998, al decreto del Ministero dei Lavori pubblici del 07.06.1999, come recepite dal Regolamento Regionale 66/2020 e dai decreti ministeriali in argomento.

ARTICOLO 5

Termini e modalità di presentazione delle domande

Le domande, potranno essere presentate **fino al giorno 21 APRILE 2022** (termine perentorio), secondo una delle seguenti modalità:

- consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Tarcento, sito in Piazza Roma, 7 ed aperto dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10 alle ore 12 (farà fede la data del timbro di acquisizione apposto sull'istanza)
- spedizione tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo: comune.tarcento@certgov.fvg.it
- trasmissione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; farà fede il timbro dell'ufficio postale.

L'apposito modulo di richiesta, sottoscritto e contenete le dichiarazioni di cui articolo 46 e 47 del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 è disponibile sul sito dei Comuni di Attimis, Cassacco, Faedis, Magnano in Riviera, Nimis, Povoletto, Reana del Rojale, Tarcento e Tricesimo.

La domanda dovrà essere sottoscritta e compilata in ogni sua parte e corredata della necessaria documentazione (come da successivo art. 6), pena l'esclusione.

Per informazioni e supporto nella compilazione sarà possibile contattare il Servizio Sociale dei Comuni del Torre al numero 327 0874299 dal lunedì al venerdì, dalle ore 11.00 alle ore 13.00.

ARTICOLO 6

Documentazione obbligatoria da allegare alla domanda

1. Dovranno obbligatoriamente essere allegati alla domanda pena l'esclusione:

- a) copia di un documento di identità in corso di validità;
- b) per i richiedenti extracomunitari di cui all'art. 2, comma 1 del presente bando: copia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno (o della ricevuta di richiesta di rinnovo degli stessi);
- c) copia del contratto di locazione per il quale viene richiesto il contributo, regolarmente registrato e riportante gli estremi della registrazione;
- d) Attestazione I.S.E.E. Ordinario in corso di validità (senza annotazioni di omissioni e/o difformità);
- e) Dichiarazione dei redditi anno 2021 (anno di imposta 2020) e anno 2020 (anno di imposta 2019) ai fini dell'attestazione della perdita di reddito IRPEF superiore al 20% nel 2020;
- f) Oppure, in alternativa ai documenti di cui alla lettera e): Dichiarazione dei redditi anno 2022 (anno di imposta 2021) e anno 2021 (anno di imposta 2020) ai fini dell'attestazione della perdita di reddito IRPEF superiore al 25% nel 2021;
- g) Dichiarazione del proprietario dell'alloggio attestante il mancato pagamento dei canoni di locazione anno 2022 per la quale si richiede il beneficio (MOD. 1);
- h) e/o dichiarazione del proprietario/amministratore di condominio dell'alloggio relativa al mancato pagamento degli oneri accessori per l' anno 2022 per la quale si richiede il beneficio (MOD. 2);

2. Possono presentare domanda solo persone maggiorenni titolari o contitolari del contratto di locazione per il quale si richiede il contributo, purché l'unità immobiliare oggetto del contratto di locazione sia posta sul territorio regionale e sia stata adibita a prima casa.

3 In caso di contitolarità del contratto di locazione con altro soggetto la domanda deve essere presentata da colui il quale è residente nell'alloggio, se entrambi i titolari del contratto hanno la residenza nell'alloggio ciascuno di essi deve presentare apposita domanda ma entrambi devono rispettare i requisiti prescritti (compresa la riduzione del proprio reddito IRPEF) e il contributo potrà essere riconosciuto a ciascuno in quota proporzionale al valore del canone e delle eventuali spese accessorie riferite alle medesime mensilità.

ARTICOLO 7

Casi particolari e precisazioni aggiuntive

1.Titolari di carta o permessi di soggiorno di cui all'art. 2 co. 1 qualora i richiedenti siano già titolari di detti permessi ma in attesa di rinnovo degli stessi da parte degli organi competenti, devono allegare alla domanda copia della ricevuta di presentazione della richiesta di rinnovo.

2.Sentenze di separazione e assegnazione della casa familiare: in tema di separazione dei coniugi, qualora il giudice abbia assegnato l'abitazione nella casa coniugale ad uno dei coniugi e l'altro sia stato costretto ad assumere un'abitazione in locazione passiva, quest'ultimo potrà presentare domanda di contributo, qualora però abbia nel frattempo provveduto a trasferire la residenza nel nuovo alloggio. In questo caso dovrà essere allegata alla domanda copia della sentenza del tribunale, dalla quale risulti chiaramente l'assegnazione in godimento esclusivo ad uno dei coniugi della casa coniugale.

3.Variazione di indirizzo del richiedente o variazione estremi conto corrente: qualora il richiedente, dopo la presentazione della domanda, dovesse variare il proprio indirizzo o cambiare istituto bancario o ufficio postale è tenuto a comunicarlo tempestivamente, per iscritto, al Servizio Sociale dei Comuni del Torre. L'Amministrazione comunale non è responsabile in caso di disguidi dovuti alla mancata o tardiva comunicazione.

ARTICOLO 8

Autocertificazione dei requisiti, controlli e sanzioni

1. Tutte le dichiarazioni di cui al presente bando si intendono rese con le formule dell'autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;

2. Ai sensi dell'art 71 del D.P.R. 445/2000, l'Amministrazione Comunale procede ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle Dichiarazioni Sostitutive.

3. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle autodichiarazioni al dichiarante non sarà concesso il contributo, sarà segnalato alle Autorità competenti e sottoposto a sanzioni penali (art. 76 del D.P.R. 445/2000). L'Amministrazione Comunale provvederà a recuperare le somme indebitamente percepite, gravate dagli interessi legali. Nel caso in cui vengano meno, per qualsiasi motivo, le condizioni per l'ottenimento del contributo, l'amministrazione provvederà a revocare il contributo stesso.

4. le domande: non compilate in ogni loro parte, prive della firma del richiedente in calce all'autocertificazione, non corredate della documentazione indicata all'articolo 6, saranno escluse.

ARTICOLO 9

Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016

Il Comune di Tarcento, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD). Gli interessati, ricorrendone i Presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.

ARTICOLO 10

Liquidazione contributo

Per la liquidazione del contributo, il richiedente dovrà indicare un **conto corrente bancario o postale a lui intestato o cointestato**, riportandone gli estremi ed il codice IBAN.

Il richiedente potrà richiedere la liquidazione del contributo al proprietario dell'alloggio/amministratore di condominio.

Il Comune declina ogni responsabilità per l'errata comunicazione delle coordinate bancarie.

ARTICOLO 11

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento al '*Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi a sostegno alle locazioni a favore dei conduttori meno abbienti nel pagamento del canone di locazione dovuto ai proprietari degli immobili destinati a prima casa, di cui all'articolo 19 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)*, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 510 del 03.04.2020.

Allegati al presente Bando:

1. Modulo di domanda per la richiesta del beneficio;
2. dichiarazione del proprietario dell'alloggio relativa al mancato pagamento dei canoni di locazione anno 2022 per la quale si richiede il beneficio (MOD. 1);
3. dichiarazione del proprietario/amministratore di condominio dell'alloggio relativa al mancato pagamento degli oneri accessori per l'anno 2022 per la quale si richiede il beneficio (MOD. 2);

Tarcento, 22.03.2022

Il Funzionario Responsabile del procedimento
Responsabile del SSC del Torre
Dott.ssa MANSUTTI Marina
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005